

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
 Altri elementi

Quantum
 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Nell'ambito della realizzazione di un impianto fotovoltaico veniva affidato ad un gruppo di operai il compito di sollevare alcune capriate, strutture metalliche del peso di circa 200 kg ciascuna, ad una altezza di 8-9 metri dal suolo, fornendo tuttavia un trattore escavatore anziché una gru, come pure era previsto dal PSC. L'operazione era resa rischiosa dalla presenza, a distanza di pochi metri, di una linea elettrica a media tensione prossima all'area di cantiere, non delimitata da alcuna recinzione. La manovra delle strutture metalliche avveniva a mani nude ed avvicinandosi molto alla linea elettrica. Per tali motivi gli operai venivano folgorati dall'arco elettro generatosi.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Il capo cantiere, la cui posizione é assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovrintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (Sez.4, Sentenza n. 9491 del 10/01/2013, Ridenti, Rv. 254403); in secondo luogo va disattesa la tesi espressa dal ricorrente secondo cui la presenza sul cantiere, al momento dell'incidente, di altri garanti (Zarbo e Scrofani) escluderebbe il trasferimento della responsabilità in capo al medesimo; l'assunto va disatteso, in quanto, in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno é per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica é addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (Sez. 4, Sentenza n. 6507 del 11/01/2018, Caputo, Rv. 272464).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C.D., S.L., Z.P. e P.S. perché il reato loro ascritto è estinto per prescrizione.

Note

Nella specie vi é un elemento di intrinseca responsabilità dei garanti, costituito dall'aver messo a disposizione dei lavoratori un mezzo meccanico inidoneo alla specifica funzione ed oggettivamente diverso da quello previsto nel P.S.C. e dall'aver omesso di considerare che i lavori di sollevamento dei carichi metallici a poca distanza dalla linea elettrica dovevano far considerare l'eventualità tutt'altro che remota - e nella specie verificatasi - di una possibile oscillazione di alcuno di detti carichi, con conseguente rischio (nella specie concretizzatosi) del verificarsi di un arco elettrico, idoneo a determinare la folgorazione degli operai.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.